

## **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE NELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA**

### *Art. 1 - DATA DELLE ELEZIONI*

L'Elezione del rappresentante del personale nella Commissione di disciplina si svolge ogni anno nel mese di gennaio facendo cadere la scelta in un giorno in cui è previsto il rientro pomeridiano. La data esatta viene fissata, con ordinanza, dal Sindaco, almeno un mese prima.

### *Art. 2 - ELETTORATO ATTIVO*

Il rappresentante del personale viene eletto dai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione Comunale in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

### *Art. 3 ELETTORATO PASSIVO*

E' eleggibile qualsiasi dipendente comunale di ruolo che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) un'anzianità di servizio di ruolo di almeno due anni, conseguita presso Amministrazione Comunale;
- b) la licenza di scuola media inferiore;
- c) non essere stato sottoposto a sanzione disciplinare negli ultimi cinque anni.
- d)

### *Art. 4 VOTO*

L'elezione avviene tramite voto segreto espresso direttamente presso il seggio elettorale presso le sedi che verranno individuate. Per l'espressione del voto verrà utilizzata apposita scheda. In ogni caso dovranno essere adottate modalità tali da garantire la segretezza del voto.

### *Art. 5 SEGGIO ELETTORALE*

Presso il Municipio viene costituito ogni anno, con ordinanza Sindacale, un seggio elettorale composto da tre dipendenti del Comune ed un rappresentante designato congiuntamente dalle OO.SS.

In caso di designazione disgiunta il rappresentante verrà sorteggiato tra le persone indicate dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale.

### *Art. 6 OPERAZIONI ELETTORALI*

Il seggio rimane aperto per 6 ore nella giornata delle elezioni dalle ore 10.00 alle ore 16.00.

A chiusura avvenuta del seggio, i componenti del seggio provvedono allo spoglio delle schede.

Delle operazioni elettorali verrà redatto verbale.

### *Art. 7 PROCLAMAZIONE DELL'ELETTO*

E' proclamato eletto colui che ha raccolto il maggior numero di voti.

A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Il secondo classificato sarà nominato membro supplente e prenderà parte alle sedute della commissione di disciplina in caso di incompatibilità od assenza del componente effettivo.

*Art. 8 DURATA DELLA CARICA*

Il rappresentante del personale rimarrà in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto l'anno successivo.

Comunque si dovrà concludere l'esame dei procedimenti disciplinari su cui la Commissione fosse già stata chiamata a pronunciarsi prima della data delle elezioni.

*Art. 9 INCOPATIBILITA'*

Non possono far parte della Commissione di disciplina coloro che siano fra loro o nei confronti delle persone sottoposte a procedimento, parenti od affini entro il 4° grado.

Non possono inoltre far parte della Commissione coloro che siano coinvolti nel fatto oggetto del procedimento disciplinare.

*Art. 10 NORMA TRANSITORIA*

La prima elezione potrà svolgersi anche successivamente al mese di gennaio.